



UNIONE EUROPEA  
FESR



REPUBBLICA  
ITALIANA



REGIONE  
SICILIANA



PO FESR SICILIA  
2014-2020

---

## PO FESR Sicilia 2014/2020

[SCHEDE DI PREINFORMAZIONE DELL'AVVISO](#) Azione 4.2.1 *“Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle micro, piccole, medie e grandi imprese e delle aree produttive compresa l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo, dando priorità alle tecnologie ad alta efficienza”.*

## Finalità e obiettivi

L'Avviso intende incentivare interventi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive compresa l'installazione degli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo mediante concessione di agevolazioni sotto forma di contributo in conto capitale sulla base di una procedura valutativa a sportello.

## Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria disponibile per le operazioni selezionate con l'Avviso, è pari a 37.000.000,00 euro, a valere sul PO FESR 2014-2020 Azione 4.2.1 come stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n. 267 del 27 luglio 2016.

Tale dotazione finanziaria è destinata per euro 27.750.000,00 alle micro, piccole e medie imprese (75% del totale) e per euro 9.250.000,00 alle Grandi imprese (25% del totale).

Le risorse finanziarie potranno essere integrate mediante eventuali dotazioni aggiuntive al fine di aumentare l'efficacia dell'operazione finanziaria, tramite apposito provvedimento.

## Destinatari/beneficiari

1. Possono partecipare al presente Avviso le micro, piccole e medie imprese (PMI) nonché le Grandi Imprese del settore privato, classificate secondo la definizione di cui Allegato 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014.
2. Non possono beneficiare degli aiuti previsti dal presente Avviso le imprese di cui all'art.1, par.3 del Regolamento (UE) n.651/2014, modificato ed integrato dal Regolamento (UE) n.1084/2017, operante nei settori:
  - a. pesca e dell'acquacoltura;
  - b. produzione primaria di prodotti agricoli
  - c. trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, nei seguenti casi:
    - i. quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori;  
primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
    - ii. quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
  - d. carbonifero (in relazione agli aiuti per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive, di cui alla decisione 2010/787/UE del Consiglio)
  - e. categorie di aiuti a finalità regionale escluse all'articolo 13:
    - i. aiuti a favore di attività nei settori siderurgico, del carbone, della costruzione navale o delle fibre sintetiche;
    - ii. aiuti a favore del settore dei trasporti e delle relative infrastrutture, nonché agli aiuti a favore della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche;
    - iii. aiuti a finalità regionale sotto forma di regimi destinati a un numero limitato di settori specifici di attività economica; i regimi che riguardano le attività turistiche, le infrastrutture a banda larga o la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli non sono considerati destinati a settori specifici di attività economica;
    - iv. aiuti a finalità regionale al funzionamento concessi alle imprese le cui attività principali figurano tra quelle definite alla sezione K, «Attività finanziarie e assicurative», della NACE Rev. 2, o alle imprese che esercitano attività intragruppo e le cui attività principali rientrano nelle classi 70.10, «Attività di sedi centrali», o 70.22, «Altre attività di consulenza amministrativo-gestionale», della NACE Rev. 2.».
3. Se un'impresa operante nel settore escluso di cui alle precedenti lettere opera anche in settori che rientrano nel campo di applicazione del Reg. 651/2014, il regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività, a condizione che sia garantita, tramite mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti concessi a norma del Regolamento 651/2014.

## Requisiti di ammissibilità

Le imprese proponenti devono possedere, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti di ammissibilità:

- a) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori o essere in possesso della certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti della Regione Siciliana di importo pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del medesimo soggetto (DURC). Il soggetto richiedente che, al momento della presentazione della domanda, non abbia sede o unità
- b) operativa in Sicilia, ma in altro Stato dell'UE è tenuto a produrre la documentazione equipollente al DURC, secondo la legislazione del Paese di appartenenza;
- c) essere in regola con la normativa antimafia;
- d) possedere la capacità economico-finanziaria in relazione al progetto da realizzare che dovrà essere comprovata nella misura minima relativa alla quota di investimento non coperta da contributo e dovrà essere documentata mediante l'esibizione di una attestazione bancaria.

- e) possedere la capacità operativa ed amministrativa in relazione al progetto da realizzare (rif. Art. 125, paragrafo 3, lett. d del Reg. 1303/2013);
- f) possedere la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione, nel senso che nei confronti del Beneficiario non sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art.9, comma 2, lett.c), del decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231 e ss.mm.ii., o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- g) avere sede o unità produttiva locale in cui realizza il progetto ubicata nel territorio della Regione Siciliana. La predetta localizzazione deve risultare da visura camerale. Le imprese non residenti nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme del diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza dell'Unione Europea e iscritte nel relativo Registro delle imprese. Per "unità produttiva" si intende una struttura produttiva esistente e nella disponibilità dell'impresa proponente, dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più immobili e/o impianti, anche fisicamente separati, ma collegati funzionalmente, avente destinazione d'uso compatibile con l'attività esercitata dal soggetto beneficiario e in cui questi svolge abitualmente la propria attività e realizza l'intervento oggetto di contributo;
- h) esercitare un'attività economica classificata con codice ISTAT ATECO 2007 nei settori indicati nell'Avviso. Al fine di verificare l'appartenenza dell'impresa richiedente a uno dei codici ISTAT ATECO 2007 ammissibili, si fa riferimento esclusivamente al codice dell'unità produttiva in cui si realizza l'intervento.
- i) essere regolarmente iscritto:
- nei casi previsti dalla legge, nel registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente;
  - nel caso di società cooperative all'Albo delle società cooperative di cui al D.M. 23 giugno 2004;
  - nel caso di professionisti obbligati all'iscrizione in albi tenuti da ordini o collegi professionali, al pertinente albo professionale;
  - nel caso di professionisti non obbligati all'iscrizione in albi tenuti da ordini o collegi professionali, iscrizione IVA ed alla Gestione Separata INPS;
- i) non essere stato destinatario, nei 3 anni precedenti alla data di pubblicazione dell'Avviso, di procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per violazione del divieto di distrazione dei beni, per accertata grave negligenza nella realizzazione dell'investimento e/o nel mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'iniziativa, per carenza dei requisiti essenziali, per irregolarità della documentazione prodotta, comunque imputabile al Soggetto Beneficiario, e non sanabile, oltre che nel caso di indebita percezione, accertata con provvedimento giudiziale, e, in caso di aiuti rimborsabili, per mancato rispetto del piano di rientro;
- j) non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato o non essere stato destinatario di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale del/la legale rappresentante;
- k) osservare gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispettare la normativa in materia di:
- i) prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali;
  - ii) salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
  - iii) inserimento dei soggetti con disabilità;
  - iv) pari opportunità;
  - v) contrasto del lavoro irregolare e riposo giornaliero e settimanale;
  - vi) tutela dell'ambiente.
- l) non avere in precedenza usufruito di altri finanziamenti pubblici finalizzati alla realizzazione, anche parziale, delle stesse spese previste nel progetto;
- m) aver avviato l'attività, di cui al codice ATECO 2007 per il quale è richiesto l'aiuto, da almeno 2 anni dalla data di presentazione della domanda di contributo;
- n) avere già comunicato alla CCIAA competente (nei casi previsti) l'inizio dell'attività di cui alla lettera precedente alla data di presentazione della domanda di contributo;
- o) non essere in stato di scioglimento o liquidazione o sottoposte a procedure di fallimento o di concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o volontaria e amministrazione controllata o straordinaria o nei cui confronti non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- p) non essere un'impresa in difficoltà ai sensi del punto 20 e ss. della Comunicazione della Commissione "Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (2014/C 249/01)";
- q) che nei confronti degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci:
- I. non è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45 della direttiva CE n. 18/2004;

- II. non è stata pronunciata condanna, anche di primo grado, per danno erariale, con particolare riferimento all'indebita percezione di contributi, sovvenzioni ovvero finanziamenti pubblici.
- r) non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, contributi previdenziali e assistenziali e assicurativi secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.
  - s) non rientrare tra coloro che non hanno rimborsato alla Regione Siciliana l'agevolazione a seguito di rinuncia o revoca del contributo. Possono accedere alle agevolazioni le imprese che, alla data di presentazione della domanda di finanziamento, hanno ottenuto provvedimenti di concessione di rateizzazione delle somme da restituire a seguito di rinuncia o revoca del contributo e sono in regola con le prescrizioni del piano di rientro;
  - t) non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea di cui all'art. 4 D.P.C.M. 23/05/2007 (clausola Deggendorf), impegnandosi ad aggiornare l'autodichiarazione relativa alla clausola Deggendorf in occasione di ogni successiva erogazione del finanziamento.
  - u) non avere conferito incarichi professionali né concluso alcun contratto di lavoro subordinato o autonomo ad ex-dipendenti della Regione Siciliana che hanno cessato il rapporto di lavoro con l'Ente da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultimo ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii..
  - v) (nel caso di installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili) dichiarare di realizzare interventi di installazione di impianti da fonti rinnovabili esclusivamente per autoconsumo.
  - w) dichiarare che il progetto di efficientamento energetico non prevede interventi obbligatori (ad es. prescrizioni derivati da leggi in materia ambientale, da provvedimenti di autorizzazione etc.) e necessari a conformarsi a norme dell'Unione già adottate anche se non ancora in vigore.
  - x) conformità del progetto alle norme europee, nazionali e regionali vigenti in materia.
  - y) essere in regola con la disciplina antiriciclaggio (ove applicabile).

Ai fini dell'ammissibilità al contributo, l'impresa, al momento della presentazione della domanda di partecipazione, deve essere in possesso di diagnosi energetica realizzata in conformità ai criteri espressi all'allegato 2 al D.lgs n.102 del 2014.

## Progetti ammissibili

Sono ammissibili a finanziamento gli interventi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici nelle strutture e nei cicli produttivi delle micro, piccole, medie e grandi imprese attraverso l'introduzione di innovazioni di processo e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili per l'autoconsumo. Nell'ambito di questa tipologia di interventi saranno anche agevolati, esclusivamente alle micro, piccole e medie imprese, gli audit energetici preordinati agli interventi veri e propri di efficientamento energetico, ad esclusione delle imprese soggette agli obblighi di cui all'art.8, comma 3 del D.lgs 102/2014 (non saranno in ogni caso agevolati gli audit energetici delle grandi imprese).

Pertanto con il presente Avviso si intende agevolare:

- a. investimenti a favore di misure di efficienza energetica (art. 38 del Reg. (UE) n. 651/2014);
- b. investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, per l'autoconsumo (art.41 del Reg. (UE) n. 651/2014);
- c. diagnosi energetica e spese tecniche (art.49 del Reg. (UE) n. 651/2014).

### Tipologia A – Interventi di efficienza energetica

Sono ammissibili al contributo finanziario di cui al presente Avviso le operazioni di seguito riportate, costituendo tale elenco esemplificazione puramente indicativa e non esaustiva degli interventi da realizzare al fine di ridurre i consumi energetici nei cicli produttivi:

- installazione di trasformatori elettrici al fine di azzerare l'energia reattiva;
- installazione di motori elettrici a più elevata efficienza;
- installazione di inverter su motori elettrici;
- sostituzione di caldaie a tecnologia obsoleta;
- installazione di inverter su compressori;
- forme di refrigerazione a minor dispendio energetico;
- il recupero di cascami termici;
- impianti di generazione combinata di energia elettrica/calore/freddo (cogenerazione/rigenerazione ad alto rendimento di potenza elettrica massima pari a 1 MW);
- unità di micro-cogenerazione ad alto rendimento.

Possono rientrare in questa tipologia di azioni anche interventi non strettamente connessi con la riduzione dell'intensità energetica dei cicli produttivi propriamente detti, ma anche dei consumi complessivi delle imprese beneficiarie mediante, ad esempio:

- razionalizzazione, efficientamento e/o sostituzione dei sistemi di riscaldamento, condizionamento, alimentazione elettrica ed illuminazione;
- sostituzione di sistemi di illuminazione con lampade efficienti e sistemi di controllo, anche se non impiegati nei cicli di lavorazione funzionali alla riduzione dei consumi energetici.

**TIPOLOGIA B – Interventi di installazione di impianti da fonti rinnovabili** la cui energia prodotta sia interamente destinata all’autoconsumo della sede produttiva oggetto del programma d’investimento proposto. Saranno agevolati gli interventi d’installazione di impianti da fonti rinnovabili, realizzati nel lotto di ubicazione delle sede produttiva, commisurati ad una potenza da destinare all’autoconsumo della sede produttiva e comunque fino ad una potenza nominale non superiore a 1 MW.

Il requisito di autoconsumo deve essere adeguatamente comprovato e illustrato nella diagnosi energetica ante operam e nella proposta progettuale presentata, nella quale dovrà essere specificato che l’impianto da FER è dimensionato sui consumi post intervento.

**TIPOLOGIA C – Diagnosi energetica/audit energetico e spese tecniche**

Spese per la produzione del documento di diagnosi energetica a corredo del programma d’investimento proposto che indichi chiaramente le prestazioni energetiche di partenza e quelle che verranno conseguite con l’investimento. Tale tipologia di intervento è ammessa ad agevolazione solo per le micro, piccole e medie imprese, così come definite dal Reg. (UE) n.651/2014, ad esclusione delle imprese soggette agli obblighi di cui all’art.8, commi 1 e 3 del D.lgs 102/2014.

Le diagnosi energetiche, per le micro, piccole e medie imprese che non rientrano nella tipologia di cui agli obblighi previsti all’art.8, commi 1 e 3 del D.lgs. 102/2014 devono essere predisposte, alternativamente, da soggetti di cui all’art.8 del D.lgs 102/2014, ovvero società di servizi energetici (ESCO), esperti in gestione dell’energia (EGE) o Auditor energetici, certificati da organismi accreditati ai sensi dell’art.8, comma 2 del D.lgs 102/2014, ovvero da un tecnico abilitato iscritto a un ordine o albo professionale competente per materia, esterno all’organizzazione del proponente e senza vincoli di dipendenza con l’impresa.

Non sono ammissibili ad agevolazione i programmi di investimento che prevedono il solo intervento della tipologia C. Il programma di investimento, invece può ricomprendere solo interventi della tipologia A o solo interventi della tipologia B, oppure interventi che prevedono la realizzazione di entrambe le tipologie di investimento. Non sono ammissibili progetti che prevedono interventi di natura strutturale sugli immobili.

**Massimali d’investimento ed intensità di aiuto**

Ciascun soggetto proponente può presentare una sola domanda di partecipazione.

Il costo totale ammissibile del progetto presentato a valere sul presente Avviso non deve essere inferiore a 20.000,00 euro, IVA esclusa. Tuttavia, il costo totale ammissibile non deve essere superiore a:

- € 3.000.000,00, al netto di IVA, nel caso i soggetti proponenti siano PMI non energivore;
- € 5.000.000,00, al netto di IVA, nel caso i soggetti proponenti siano PMI energivore e Grandi Imprese.

L’aiuto è concesso sulla base di quanto previsto agli artt. 38, 41 e 49 del Reg. 651/2014 e nella forma di contributi in conto capitale fino a una misura massima della spesa ammissibile pari alle percentuali indicate nella tabella sottostante per ciascuna tipologia di intervento.

Tipologia d’intervento	Reg.651/2014	INTENSITÀ MAX DI AIUTO		
		Micro e piccola impresa	Media impresa	Grande impresa
Tipologia A	art.38 – aiuti agli investimenti a favore di misure di efficienza energetica	65%	55%	45%
Tipologia B	art.41 – aiuti agli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili	80%	70%	60%
Tipologia C	art.49 – aiuti per gli studi ambientali (audit energetici)	70%	60%	

In ogni caso, ciascun proponente non potrà ricevere aiuti superiori ai seguenti massimali:

- a) € 200.000,00 nel caso di PMI;
- b) € 1.000.000,00 nel caso GI.

## Durata e termini di realizzazione del progetto

L'avvio dei lavori per la realizzazione del progetto non può avere luogo prima della presentazione della domanda di contributo. Le spese sono ammissibili dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda di aiuto.

L'avvio dei lavori in data successiva alla presentazione della domanda e antecedente all'adozione del decreto di concessione provvisoria è una facoltà a completo beneficio del richiedente e non influisce sul termine finale stabilito per la realizzazione del programma di investimento, come previsto nel cronogramma allegato alla domanda di partecipazione al presente Avviso.

I progetti si dovranno concludere entro 12 mesi dalla firma della Convenzione.

## Spese ammissibili

Sono considerate ammissibili le spese effettivamente sostenute dai Soggetti Beneficiari direttamente imputabili all'Operazione, come successivamente specificato e sostenute e pagate dagli stessi nel periodo di ammissibilità della spesa del Programma e comunque entro il termine di conclusione dell'Operazione individuato dalla Convenzione di cui al paragrafo 4.10.

Le spese saranno considerate ammissibili qualora i loro prezzi siano desunti dal vigente Prezzario Regionale per le OO.PP. ovvero, se è un prezzo analizzato, da un'apposita analisi dei prezzi (perizia) giurata in Tribunale, redatta da un tecnico abilitato iscritto a un ordine o albo professionale competente per materia, esterno all'organizzazione del proponente e senza vincoli di dipendenza con l'impresa.

Le spese ammissibili sono quelle di seguito specificate e direttamente riconducibili alle finalità dell'Avviso:

- **Spese connesse all'investimento materiale**
  - a. fornitura dei componenti necessari alla modifica dei processi o che mirano all'efficientamento di impianti già esistenti;
  - b. installazione di nuove linee di produzione che mirano all'efficientamento di impianti già esistenti (in sostituzione degli stessi);
  - c. sistemi intelligenti di automazione e controllo per l'illuminazione e la climatizzazione interna sempre che siano utilizzati i sensori di luminosità, presenza, movimento, concentrazione di umidità, CO<sub>2</sub> o inquinanti;
  - d. installazione di impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile destinati all'autoconsumo nel limite di potenza nominale stabilita non superiore a 1.000 kWe, sempre nei limiti stabiliti al precedente paragrafo 3.1, lett. B).
  - e. fornitura e installazione di nuovi impianti produttivi e/o macchinari ad alta efficienza energetica e/o di hardware che mirano all'efficientamento energetico degli impianti produttivi e/o dei macchinari già esistenti.
  
- **Spese per studi energetici**

Audit energetico (ante operam), per le micro, piccole e medie imprese che non rientrano nella tipologia di cui agli obblighi previsti all'art.8, commi 1 e 3 del D.lgs. 102/2014, fino ad un massimo di € 10.000,00. Le diagnosi energetiche devono essere predisposte, alternativamente, da soggetti di cui all'art.8 del D.lgs 102/2014, ovvero società di servizi energetici (ESCO), esperti in gestione dell'energia (EGE) o Auditor energetici, certificati da organismi accreditati ai sensi dell'art.8, comma 2 del D.lgs 102/2014, ovvero da un tecnico abilitato iscritto a un ordine o albo professionale competente per materia, esterno all'organizzazione del proponente e senza vincoli di dipendenza con l'impresa; le diagnosi energetiche devono essere realizzate in conformità ai criteri espressi all'allegato 2 al D.lgs n.102 del 2014.

In relazione alle diverse tipologie di spesa, non sono in nessun caso considerate spese ammissibili quelle:

- a. per audit energetici ante e post intervento se sostenute dalle PMI energivore di cui all'articolo 2 del decreto del Ministero dell'Economia e Finanze 5.4.2013 (GURI 18.04.2013, n. 91) o dalle Grandi Imprese.
- b. per consulenze di qualsiasi genere ad eccezione degli audit energetici;
- c. per opere murarie di qualunque genere e opere ad esse assimilate (es. sostituzione infissi);
- d. relative a beni (compreso il suolo) e servizi erogati da persone fisiche o giuridiche collegate, a qualunque titolo diretto o indiretto, con il richiedente anche ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, in particolare:
  - se intervenute tra il titolare della ditta individuale proponente e i suoi parenti e/o affini entro il terzo grado o il coniuge;
  - se intervenute tra i soci e/o amministratori della società proponente e i loro parenti e/o affini entro il terzo grado o il coniuge;
  - se intervenute tra la società proponente e la società fornitrice qualora i soci della società proponente siano legati ai soci della società fornitrice da vincoli di parentela o coniugio di cui al precedente punto; qualora il rapporto di parentela sussiste solo tra alcuni dei soci, la spesa è ammissibile in misura proporzionale alla quota detenuta dai soci per cui non sussiste il rapporto di parentela;

- se l'impresa beneficiaria e i fornitori hanno qualunque tipo di partecipazione reciproca a livello societario;
  - se forniti da soci, amministratori, dipendenti dell'impresa proponente o loro prossimi congiunti, nonché da società nella cui compagine e/o nel cui organo amministrativo sono presenti soci, amministratori, dipendenti dell'impresa proponente o loro prossimi congiunti; a tal fine, in sede di rendicontazione della spesa, il beneficiario o un suo procuratore speciale produce una specifica dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000;
  - se oggetto di compravendita tra due imprese che sono e/o si sono trovate, nei 12 mesi precedenti la presentazione della domanda di agevolazione di cui all'articolo 10, nelle condizioni di essere considerate tra loro "controllate" o "collegate" (articolo 2359 del codice civile) o sono entrambe partecipate, anche cumulativamente o per via indiretta, per almeno il 25 per cento, da medesimi altri soggetti.
- e. per i costi diretti dell'Ente di certificazione (es. spese per la verifica ed i controlli periodici).
  - f. per imposte e tasse, ammende, multe, sanzioni pecuniarie, penali e/o i maggiori oneri derivanti dalla risoluzione delle controversie sorte con l'impresa aggiudicataria o altri soggetti, compresi gli accordi bonari e gli interessi per ritardati pagamenti;
  - g. per l'acquisto di scorte, materiali di consumo e ricambi,;
  - h. rientranti tra quelle di cui al presente articolo che non saranno capitalizzate dall'impresa beneficiaria al momento delle verifiche successive;
  - i. relative agli ammortamenti;
  - j. relative all'acquisto di macchinari, impianti, arredi ed attrezzature usati;
  - k. per la manutenzione ordinaria;
  - l. per i viaggi;
  - m. relative all'attività di rappresentanza;
  - n. per i mezzi e attrezzature di trasporto di merci e di persone (anche se necessari al ciclo produttivo);
  - o. i titoli di spesa nei quali l'importo complessivo imponibile sia inferiore 500,00 euro;
  - p. per gli interessi passivi e altri oneri finanziari comprese le commissioni;
  - q. per la locazione finanziaria e/o operativa (leasing e/o noleggio);
  - r. per l'acquisizione di beni con le modalità del contratto "chiavi in mano";
  - s. lavori in economia o comunque sostenute con commesse interne di lavorazione, anche se capitalizzate;
  - t. per le quali il beneficiario abbia già fruito di una misura di sostegno finanziario nazionale o comunitaria che dia luogo ad intensità di aiuto superiori a quelle previste per quella tipologia di spesa dalle regole comunitarie pertinenti.
  - u. per contributi in natura sotto qualunque forma;
  - v. per oneri e contributi di costruzione;
  - w. notarili e relative a imposte, tasse, oneri previdenziali e assistenziali;
  - x. per gli aggi (oneri esattoriali o di riscossione);
  - y. per le perdite su cambio di valuta;
  - z. forfettarie;
  - aa. per royalty derivanti da contratti di licenza o cessione di marchi;
  - bb. relative all'I.V.A. salvo nei casi in cui non si recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA (art.15, comma 1 del D.P.R. n.22 del 5 febbraio 2018);
  - cc. di funzionamento per la gestione dell'attività (canoni, locazioni e fitti, energia, spese telefoniche, prestazioni professionali amministrativo-contabili, cassetta pronto soccorso, RaEE, e simili);
  - dd. correlate all'istanza di contributo ovvero di consulenza per la preparazione della rendicontazione o per la predisposizione del progetto;
  - ee. per la pubblicità (ad esempio brochure, volantini, inserzioni, insegne, vetrofanie, stampe con loghi, e simili);
  - ff. riferite a investimenti di mera sostituzione - senza risparmio energetico - di macchinari, impianti produttivi, hardware e attrezzature tecnologiche per la fabbricazione digitale della stessa tipologia di quelli già esistenti e utilizzati nel ciclo produttivo;
  - gg. per autorizzazioni necessarie alla messa in funzione degli impianti;
  - hh. che non rientrano nella voce "spese ammissibili".
4. Ai fini della loro ammissibilità le spese devono essere:
- a. sostenute e pagate esclusivamente dall'impresa beneficiaria. A tal fine, fa fede l'intestazione della fattura o di altro documento valido ai fini fiscali nonché del giustificativo di pagamento;
  - b. essere pagate obbligatoriamente dall'impresa beneficiaria del contributo. Pertanto tutte le operazioni di pagamento dovranno avvenire tramite conto corrente postale o bancario intestato alla stessa impresa beneficiaria. Eventuali spese pagate dai soci/o da amministratori a titolo personale non sono ammissibili a contributo
  - c. sostenute, pagate ed effettivamente quietanzate interamente ed esclusivamente dall'impresa entro 60 giorni dalla conclusione dell'intervento;

- d. pertinenti al progetto proposto e ammesso al contributo;
  - e. riferite ad attività svolte nell'unità produttiva oggetto dell'intervento;
  - f. riferite a beni e servizi acquistati a condizioni di mercato da terzi.
  - g. I beni devono:
  - h. essere nuovi di fabbrica e funzionali alla realizzazione del progetto proposto;
  - i. essere utilizzati esclusivamente nella/e unità produttiva/e destinataria/e dell'agevolazione, fatta eccezione per i beni di investimento che, per la loro funzione nel ciclo produttivo e/o di erogazione del servizio, devono essere localizzati altrove, purché ubicati in spazi resi disponibili all'impresa proponente in virtù di specifici accordi documentati e conformi alla normativa vigente;
  - j. non essere destinati al noleggio e alla produzione di energia per la vendita.
5. Ai sensi dell'articolo 125, paragrafo 4, lettera b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, il soggetto beneficiario deve dotarsi di un sistema di contabilità separata o di una adeguata codificazione contabile atta a tenere separate tutte le transazioni relative al progetto agevolato.
  6. I pagamenti dei titoli di spesa devono essere effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario o postale, Ri.ba., assegno bancario, con addebito su un conto corrente intestato esclusivamente all'impresa beneficiaria e dedicato alle transazioni del progetto finanziato, anche in via non esclusiva. Nel caso di pagamento con bonifico bancario o postale, i bonifici dovranno contenere nella causale, oltre al riferimento al documento di spesa, il riferimento al progetto/intervento ammesso a contributo.
  7. Restano in ogni caso escluse e non potranno essere rimborsate tutte le spese non ammissibili a termini delle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

Le spese sostenute devono essere documentate, comprovate da fatture quietanzate o da altri documenti contabili aventi forza probante equivalente ed essere sostenute nel periodo di eleggibilità previsto dal Programma. Tutti gli originali dei documenti giustificativi di spesa devono essere "annullati" mediante l'apposizione di un timbro o dicitura che riporti la seguente descrizione: "Documento contabile finanziato a valere sul Programma Operativo Regione siciliana FESR 2014-2020 – ammesso per l'intero importo o per l'importo di euro - Codice CUP"; nel caso di documenti elettronici (fattura elettronica) analoghe informazioni andranno inserite nelle relative causali.

Ai fini della determinazione dell'ammissibilità della spesa si applicano, per quanto pertinenti, anche le seguenti norme:

- Reg. 1303/2013 Artt. 67 – 70;
- Reg.480/2014
- Reg. 1301/2013 Art. 3
- Reg. 651/2014
- Reg.1084/2017
- D.P.R. n.22 del 05/02/2018

## Cumulo

Rispetto all'operazione finanziata, il contributo finanziario di cui al presente Avviso non è cumulabile con altri finanziamenti pubblici aventi natura nazionale, regionale o comunitaria concessi per la stessa iniziativa ed avente ad oggetto le stesse spese ammissibili.

## Indicazioni generali sulla procedura

Il contributo sarà concesso sulla base di una procedura valutativa a sportello con soglia minima di qualità progettuale. Le domande saranno finanziate fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

## Modalità di presentazione della domanda

Le domande devono essere inoltrate compilando il modulo di domanda allegato all'Avviso avvalendosi del portale delle Agevolazioni reperibile sul sito <http://portaleagevolazioni.regione.sicilia.it>, secondo le procedure indicate nello stesso sito.

## Termini di presentazione della domanda di aiuto

Le domande devono essere inviate a partire dalle ore 14:00 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'Avviso sulla GURS alle ore 24 del cinquantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'Avviso sulla GURS.

## Modalità di valutazione della domanda

La durata del processo di valutazione delle domande non si protrarrà oltre i 240 giorni dalla scadenza dell'Avviso e comunque non oltre il termine stabilito ai sensi della L.R. 5/2011.

L'iter valutativo si concluderà con l'approvazione degli esiti della valutazione basata sui requisiti definiti ed i criteri di valutazione di cui al successivo punto 3, coerenti con i contenuti nel documento "Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione" approvato dal Comitato di Sorveglianza.



Le domande presentate saranno istruite e valutate sulla base dei seguenti aspetti:

- a) Ricevibilità:  
inoltre della domanda nei termini e nelle forme previste dal Avviso; completezza e regolarità della domanda e degli allegati;
- b) Ammissibilità:
- Diagnostica (audit energetici ex ante) e sistema di monitoraggio e valutazione in itinere/ex post in grado di dimostrare l'efficacia degli interventi in termini di maggiore potenziale di risparmio energetico e/o di riduzione delle emissioni climalteranti
  - Esclusione della finanziabilità dell'audit energetico nelle Grandi Imprese (obbligatori ai sensi della Direttiva 2012/27/UE)
  - Coerenza/individuazione dell'intervento nell'ambito della pianificazione in materia di energia (Regione)
  - Conformità con la pianificazione urbanistica (PRG)
- c) Valutazione (criteri oggettivi di valutazione):
- Adeguatezza delle soluzioni progettuali proposte in termini di:
- o innovatività delle soluzioni tecnologiche
  - o dimensionamento rispetto ai fabbisogni energetici.
- Grado di rispondenza al principio del minimo costo in rapporto ai benefici attesi:
- o Contributo alla riduzione delle emissioni climalteranti
  - o Contributo alla riduzione dei consumi energetici
  - o Contributo all'incremento di energia prodotta da fonti rinnovabili
- Cantierabilità: stato di avanzamento della progettualità degli interventi
- Criteri Premiali:
- o Presenza dell'Energy Manager o dell'Esperto in Gestione dell'Energia
  - o Conseguimento da parte dell'impresa proponente del "rating di legalità" (ottenuto ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 57 del 20 febbraio 2014)
  - o Interventi che minimizzano l'utilizzo di suolo
  - o Green Public Procurement

### **Modalità di erogazione del contributo finanziario e relativa documentazione giustificativa**

1. L'erogazione del contributo è subordinata alla dichiarazione del Soggetto Beneficiario di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea, che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.
2. L'erogazione del Contributo concesso avverrà con le seguenti modalità:
  - a) eventuale erogazione di un'anticipazione del 40% dell'importo del Contributo, dopo la notifica del Decreto di approvazione della Convenzione, a seguito di richiesta da parte del legale rappresentante del Soggetto Beneficiario, o da persona da questi delegata con apposita procura - con contestuale presentazione di apposita fideiussione;  

o in alternativa

erogazione di un primo SAL pari al 40% del Contributo previa rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate;
  - b) erogazione di un II SAL pari al 50% del Contributo al lordo dell'anticipo eventualmente ricevuto, previa rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate, (anticipazione + SAL)
  - c) erogazione finale del residuo 10%, previo completamento dell'intervento e verifica di tutti gli obblighi derivanti dall'Avviso e/o dalla Convenzione.

### **Controlli**

La Regione siciliana esercita, in ogni tempo, con le modalità che riterrà opportune, verifiche e controlli sull'avanzamento finanziario, procedurale e fisico dell'Intervento, oltre che il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, nonché dall'Avviso e dalla Convenzione e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal Soggetto Beneficiario, e comunque i controlli saranno preventivi rispetto all'erogazioni delle singole tranches di contributo.